



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. **PL** Area **DG-1-3**
Rif.
Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri e
Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Polizza Responsabilità Civile Professionale- Novità 2018

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la nota in data 27 marzo c.a. pervenuta dalla Marsh S.p.A., in ordine alle novità 2018 contenute nella Polizza Responsabilità Civile Professionale.

Con i migliori saluti.

 /ssc

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



27 Marzo 2018

OGGETTO: Novità 2018 - Convenzione Polizza Responsabilità Civile Professionale

Spett.le CNGeGL,

nell'ottica di un continuo miglioramento della qualità delle prestazioni oggetto della convenzione **RESPONSABILITA' CIVILE** stipulata con la compagnia AIG Europe Limited tramite la nostra intermediazione, Vi comunichiamo importanti novità, in vigore dal 31.03.2018.

RicordandoVi l'ampiezza della garanzia che copre tutti i rischi derivanti dall'attività del Geometra nonché l'importantissima clausola a salvaguardia dei casi di incompetenza professionale, la principale novità riguarda la validità della copertura assicurativa in caso di cessazione dell'attività o del contratto per quanto previsto dalla nuova normativa "DDL Concorrenza" entrato in vigore a fine 2017.

La polizza potrà essere valida per eventuali richieste danni ricevute nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività o del contratto, è gratuita per decesso e non è disdettabile da parte della compagnia di assicurazione in caso di sinistro.

Altra novità riguarda la franchigia che non sarà opponibile al terzo danneggiato. Chi ha subito il danno verrà quindi risarcito totalmente dalla compagnia che successivamente agirà in rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Riepiloghiamo pertanto le caratteristiche uniche sul mercato assicurativo e ampiamente tutelanti per l'esercizio dell'attività professionale del Geometra:

- costo estremamente contenuto **a partire da € 130**;
- ampiezza della garanzia che copre **TUTTI I RISCHI derivanti dall'attività di GEOMETRA** (ad esempio sono comprese le funzioni previste dal D.lgs. 81/2008, l'attività di certificatore in materia energetica e acustica, l'attività di amministratore di condominio e di valutatore immobiliare);
- validità temporale: **RETROATTIVITA' ILLIMITATA e POSTUMA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O DEL CONTRATTO 10 ANNI** (non disdettabile da parte della compagnia per sinistro e gratuita per decesso)



Pagina 2
27 Marzo 2018

- clausola **INCOMPETENZA PROFESSIONALE**: L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato, anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l'Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali
- **RESPONSABILITA' IN SOLIDO**: nel caso in cui l'assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili
- **DANNI ALLE OPERE** senza alcuna limitazione all'operatività (molte compagnie limitano la copertura per i soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti)
- **FRANCHIGIA NON OPPONIBILE AL TERZO DANNEGGIATO**: **fissa € 500** per tutta l'attività del geometra tranne attività inerente D. Lgs 81/08 che prevede scoperto 10% con franchigia minima € 1.500 e massimo € 5.000

A prescindere da quanto sopra, nel rispetto della legge, è necessario dotarsi di copertura assicurativa e consigliamo a tutti i Geometri di verificarne i contenuti della stessa.

A tal proposito si allega uno schema informativo atto a rendere il prodotto assicurativo più adeguato possibile alla copertura delle responsabilità nascenti dall'esercizio della professione:

<p>IMPOSTAZIONE CONTRATTUALE DELLA GARANZIA</p>	<p>L'impostazione del contratto "tutti i rischi (All risks)" è la più tutelante perchè garantisce tutti i danni derivanti da tutta l'attività del geometra tranne ciò che è espressamente escluso. L'impostazione "a rischi nominati" garantisce invece solo ciò che è espressamente elencato. Nel caso in cui la Vostra polizza fosse così formulata o se vi è stato chiesto di descrivere l'attività svolta, chiedere sempre all'assicuratore se ci sono delle attività che non vengono assicurate dalla polizza.</p>
<p>FRANCHIGIA</p>	<p>Preferire sempre una franchigia espressa in forma fissa (esempio € 1.000) e qualora esposta in percentuale, si suggerisce di avere l'accortezza di fissarne un limite minimo e uno massimo, ciò al fine di circoscriverne il peso in termini certi (esempio 10% minimo € 1.000 massimo € 15.000).</p>



Pagina 3
27 Marzo 2018

MASSIMALI e SOTTOLIMITI	Tutti i danni dovrebbero essere compresi senza limitazioni di massimale che deve essere "adeguato" ai rischi della propria professione. Si suggerisce di prestare attenzione ai sottolimiti presenti in polizza. Particolarmente limitante la presenza del sottolimito per danni patrimoniali ad 1/3 del massimale complessivo.
REGIME TEMPORALE - RETROATTIVITA'	I contratti di assicurazione garantiscono le richieste di risarcimento danni pervenute per la prima volta durante la validità del contratto anche per attività esercitate nel passato, purché non originate da fatti noti prima della stipula. Si suggerisce, a tutela del professionista, una garanzia che copra quindi un periodo retroattivo più esteso possibile. La più tutelante è sicuramente una previsione di retroattività illimitata .
REGIME TEMPORALE - POSTUMA	In caso di cessazione dell'attività è necessario essere garantiti per richieste danni che l'assicurato potrebbe ricevere nel futuro. Anche in questo caso è consigliabile un periodo più lungo possibile, ad esempio 10 anni. Per non rendere vana la garanzia, è utile che l'estensione postuma, operi anche per i fatti commessi nel periodo di retroattività concesso e non solo nel periodo assicurativo e che non sia disdettabile
DANNI ALLE OPERE	La copertura di tutti i danni deve essere prestata senza le limitazioni previste dall'art. 1669 CC, poiché il richiamo a questo articolo limita l'operatività ai solli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti , escludendo quindi tutti i danni minori.
COMPETENZE PROFESSIONALI	Prevedere clausola di salvaguardia per sinistri derivanti da "eccesso di competenza"
RESPONSABILITA' IN SOLIDO	In caso di condanna in solido, è importantissimo avere copertura totale e non limitata alla sola quota parte di responsabilità

Cordiali saluti

Marco Oliveri
Senior Business Development Specialist Affinity
Mobile: 3409558726
marco.oliveri@marsh.com